informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 81

Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 Integrazione delle competenze del Consiglio regionale e della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche al preambolo della l.r. 56/2012.
- Art. 2 Funzione d'iniziativa della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 56/2012
- Art. 3 Competenza del Consiglio regionale per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 56/2012.
- Art. 4 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 56/2012.

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), e l'articolo 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).

Considerato quanto segue:

- 1. L'articolo 7 della l.r. 56/2012 disciplina l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti al fine di valorizzare l'identità e la memoria storica della Toscana ponendo in capo alla Giunta regionale la relativa competenza;
- 2. L'articolo 11, comma 6, dello Statuto, individua nel Consiglio regionale l'organo di rappresentanza della comunità regionale. Tale individuazione fa dunque apparire più confacente al ruolo del Consiglio regionale, rispetto a quello dell'organo di governo Giunta regionale, i compiti di valorizzazione dell'identità e della memoria storica del territorio toscano;
- 3. L'apposizione di lapidi e la realizzazione di monumenti, essendo previste dal sopracitato articolo 7 della l.r. 56/2012 come interventi volti proprio alla valorizzazione dell'identità e della memoria storica della nostra Regione, appaiono quindi come funzioni meglio collocate nella competenza del Consiglio regionale, assistite dalle funzioni della Consulta dei beni regionali già costituita presso lo stesso Consiglio regionale;
- 4. La Consulta dei beni regionali, che prevede nella sua composizione tanto la presenza di esperti quanto di rappresentanti degli enti locali e che, dunque, si delinea anche come sede di raccordo di istanze locali, appare l'organismo idoneo ad assumere, oltre al ruolo di consulenza, anche quello d'impulso alla realizzazione di interventi di valorizzazione identitaria e culturale della Toscana;
- 5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Integrazione delle competenze del Consiglio regionale e della Consulta per la denominazione dei beni regionali.

Modifiche al preambolo della l.r. 56/2012

- 1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale) è sostituito dal seguente:
- "10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, riceve, a sua volta, proposte di

denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente proprie.".

- 2. Il punto 11 del preambolo della l.r. 56/2012 è sostituito dal seguente:
- "11.Occorre disciplinare l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l'identità e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo al Consiglio regionale, quale organo rappresentante della comunità regionale, le relative funzioni."

Art. 2

Funzione d'iniziativa della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 56/2012

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 56/2012 è inserita la seguente:

"a bis) esercita l'iniziativa di cui all'articolo 7;".

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 56/2012 le parole: "e l'apposizione di lapidi commemorative, esprime inoltre pareri alla Giunta regionale su quanto previsto dall'articolo 7" sono soppresse.

Art. 3

Competenza del Consiglio regionale per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identità della Toscana.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 56/2012

- 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della 1.r. 56/2012 le parole: "La Giunta regionale, previo parere" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa" e le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a bis)".
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r.56/2012 è aggiunto il seguente:
- "1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti.".

Art. 4

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 56/2012

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 56/2012 sono aggiunti i seguenti:
- "2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 2018 nel seguente modo:
- a) annualità 2016 per l'importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi e

- accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- b) annualità 2017 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 03 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- c) annualità 2018 per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 03 "Altri Fondi" Titolo 2 "Spese in conto capitale".
- 2 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, per le annualità successive a quelle di cui al comma 2 bis, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.".

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 novembre 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.11.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 novembre 2016, n. 136

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli, Mazzeo

Assegnata alla 1[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 novembre 2016

Approvata in data 23 novembre 2016

Divenuta legge regionale 73/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale),

così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 82

Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea
- Art. 2 Protocollo d'intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio
 - Art. 3 Norma finanziaria
 - Art. 4 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale con la mozione 6 aprile 2016, n. 220, ha riconosciuto nell'architettura un elemento determinante di trasformazione del territorio;

- 2. Con la mozione 220/2016 il Consiglio regionale si è quindi impegnato ad istituire un premio regionale a cadenza biennale che miri, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile ed il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Tali finalità sono da raggiungere tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, nonché per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale, cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta;
- 3. Valutata la necessità di procedere in tempi brevi alla costituzione del comitato organizzatore, così da porre le condizioni per la realizzazione del premio entro il primo semestre 2017, si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea

- 1.IlConsiglioregionale, nel riconoscimento dell'architettura come elemento determinante di trasformazione del territorio, istituisce un premio regionale, a cadenza biennale, denominato Premio regionale di architettura contemporanea.
- 2. Il Premio mira, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile e il perseguimento degli obiettivi dettati dalla normativa urbanistica regionale. Le finalità del Premio sono perseguite tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, quindi, per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale a cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta.

Art. 2

Protocollo d'intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio

1. L'Ufficio di presidenza, nell'ottica della massima valorizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1, procede alla stipula di apposito protocollo d'intesa per la costituzione di un comitato organizzatore del Premio con gli ordini degli architetti e gli altri soggetti rappresentativi delle professioni.